



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare
RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.81/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69680/C** del registro
di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 14 ottobre
2024.

AD ISTANZA DI

1. **A. G.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS;
2. **A. I.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;
3. **A.D.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;
4. **A. B.**, nato il OMISSIS residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;
5. **B. E.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;
6. **B. G.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;
7. **B.F.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;
8. **B.L.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;
9. **B. G.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;
10. **C. C. G.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;
11. **C. S.**, nato il 18/05/1956 e residente a OMISSIS - C.F OMISSIS .
12. **C. D.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;
13. **C. C.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;

	14. C.G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	15. C. F. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	16. C. P. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	17. C. M. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	18. D. F. A. W. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F.	
	OMISSIS ;	
	19. D. I. V. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	20. D. L. S. , nato il OMISSIS e residente a - C.F. OMISSIS ;	
	21. D.P. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	22. D. M.E. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	23. D. G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;	
	24. D. R. S. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS	
	25. D. S. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;	
	26. F.P. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;	
	27. F. P. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	28. G. C. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	29. G. G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	30. G.S. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;	
	31. G.R. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	32. I. M. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	33. I.G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	34. L. S. A. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	35. L. M. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	36. L. S. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	37. L. S. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	

	38. M. G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	39. M.A. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	40. M. C. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	41. M.B. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS ;	
	42. M. V. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	43. M. L. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	44. P. A. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	45. P. F. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS	
	46. P. S. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	47. P. M. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	48. P. M. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	49. P. A. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	50. P. R. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	51. R. G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	52. R. P. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	53. R. G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	54. R. P. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	55. S. C. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS;	
	56. S. O. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	57. S. O. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	58. S. G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	59. S. E. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	60. S. V. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	61. T. G. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	
	62. T. E. , nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;	

63. **T. A.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;

64. **Z. S.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;

65. **Z. A.**, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS ;

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce su documento informatico separato dall'avv. Renzo Filoia (C.F. FLIRNZ73R31H501A; PEC: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) e dall'avv. Francesca Torre (C.F. TRRFNC80D47F656X; PEC: francesca.torre@firenze.pecavvocati.it), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze in Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, nonché ai suddetti indirizzi PEC.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 5 marzo 2025, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in

epigrafe adivano questa Corte per l'accertamento del diritto alla rivalutazione della propria pensione in misura pari al 100% dell'inflazione, ovvero in misura piena.

I.a. La difesa attorea esponeva che gli odierni ricorrenti, *ex* dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza percepiscono tutti una pensione superiore a 4 volte il minimo INPS per cui rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 commi 309 e 310 della legge n. 197/2022 che per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo ha reintrodotto un meccanismo di raffreddamento della rivalutazione nella seguente misura:

- all'85% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le quattro (4) e cinque (5) volte il trattamento minimo;
- al 53% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le cinque (5) e le sei (6) volte il trattamento minimo;
- al 47% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le sei (6) e le otto (8) volte il trattamento minimo;
- al 37% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le otto (8) e le dieci (10) volte il trattamento minimo;
- al 32% del tasso di rivalutazione per gli assegni superiori alle dieci (10) volte il trattamento minimo.

Secondo la difesa attorea le suddette riduzioni annullano proporzionalmente la rivalutazione della pensione e determinano per i ricorrenti una significativa perdita economica che va a sommarsi alla perdita del potere di acquisto causato dall'inflazione.

Per tale motivo gli stessi con formale diffida trasmessa via PEC

all'INPS presso la Direzione Regionale di appartenenza invitavano

l'Amministrazione:

- a disapplicare quanto contenuto in materia di rivalutazione del trattamento pensionistico nella suddetta Legge di bilancio (L. 197/2022);
- ad integrare la rata della pensione con le somme a loro spettanti ed indebitamente bloccate;
- a restituire gli arretrati riferibili alle quote illegittimamente non retribuite, maggiorate degli interessi legali e ad applicare infine la corretta perequazione ai futuri pagamenti.

I.b. Parte ricorrente richiamava le precedenti sentenze della Corte costituzionale n. 70/2015 e n. 316/2010 e riteneva che le suddette disposizioni normative avevano contravvenuto al dovere di bilanciare gli interessi dei pensionati con le esigenze finanziarie con violazione dei principi costituzionali e dei principi fondativi dell'Unione europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per cui si chiedeva di valutare la sussistenza dei presupposti per rinviare la questione oggetto di causa all'attenzione della Corte costituzionale.

In primo luogo, veniva prospettata la violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto, se per esigenze di bilancio è ammessa discrezionalità al Legislatore nello stabilire in concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, quest'ultimo dovrà comunque osservare il c.d. "vincolo di ragionevolezza", riferibile al progetto di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione

e, conseguentemente, garantire ai pensionati la conservazione del potere d'acquisto.

In secondo luogo, veniva prospettata la violazione del principio del legittimo affidamento in quanto il diritto pensionistico diventa quesito nel momento in cui l'interessato perfeziona i requisiti per necessari per il trattamento con conseguente sorgere di un proprio diritto soggettivo inattaccabile.

In terzo luogo, veniva prospettata la violazione del divieto di discriminazione in base all'età di cui all'art. 1 del Reg. Ue 883/2004 in quanto la rivalutazione per il lavoratore ancora in servizio ed economicamente attivo avviene annualmente in via automatica mentre per il pensionato la rivalutazione non avviene in modo automatico ed è soggetta a decurtazione. Conseguentemente la decurtazione patita dal pensionato non sarebbe né adeguata né rispettosa della dignità del lavoratore in quiescenza, ovviamente anche alla luce del costante aumento del costo della vita.

La difesa attorea rappresentava che la Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti con ordinanza n. 33/2024 aveva già sollevato la questione di legittimità costituzionale evidenziando contraddizioni rispetto al dettato costituzionale ormai consolidato, in cui è incorso il legislatore in materia di indicizzazione delle pensioni.

A tal proposito era evidenziato che nel 2023 (con svalutazione previsionale al +7,3% e definitiva al + 8,1%) si era ritornati in materia di perequazione delle pensioni ai più penalizzanti ed ingiusti criteri introdotti con legge 147/2013, secondo cui la rivalutazione avveniva

in base ad una unica percentuale decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno e sull'intera misura di una singola pensione, senza alcuna fascia di rivalutazione piena e vera almeno su una quota parte dell'assegno pensionistico stesso, e ciò dopo un solo anno (2022, con svalutazione previsionale al +1,7% e definitiva al +1,9%) di ritorno al sistema a scaglioni (con la legge di bilancio 234/2021 sulla falsariga della legge 388/2000) che prevedeva una specifica rivalutazione rispetto ai diversi importi di una stessa pensione.

La difesa attorea prospettava che le ripetute de-indicizzazioni avevano prodotto danni strutturali, permanenti e crescenti alle pensioni medio-alte in quanto l'effetto si cumula nel tempo, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, specie quando i tagli sono continuativi.

I titolari di pensioni medio-alte, che hanno avuto di diritto liquidata una pensione di tipo retributivo, si trovano di fatto a godere oggi di una pensione, svilita nella misura, di tipo contributivo attraverso il subdolo meccanismo della ridotta indicizzazione.

In ultimo si argomentava che le pensioni avevano natura di retribuzione differita ed il mancato adeguamento delle retribuzioni è in sostanza una decurtazione.

I.c. Parte ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

- sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di

legittimità costituzionale, in riferimento tra l'altro agli articoli 3, 23, 36

e 38 della Costituzione, dell'articolo 1 commi 309 e 310 della legge di

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e

bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025», sospendere il presente

giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

- in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il

trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla

Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al

reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente

danno;

- con vittoria di spese e compensi professionali.

II. Con decreto del 22 ottobre 2024 veniva fissata l'udienza di

discussione per il 5 marzo 2025.

III. In data 22 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo

di ritenere il ricorso inammissibile e, in subordine, rigettarlo perché

infondato in diritto con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

Preliminarmente la difesa dell'Istituto evidenziava che il ricorso era

inammissibile per i seguenti motivi:

- per mancata indicazione dei trattamenti pensionistici in godimento

di ogni singolo ricorrente che sono da considerare elementi essenziali

del ricorso;

- per mancanza dell'istanza amministrativa *ex art. 153 lett. b) c.g.c.*

posto che la diffida inviata non sarebbe suscettibile di condurre ad un

provvedimento amministrativo, sia di accoglimento in autotutela sia

di diniego, perché generica e non inviata alle singole sedi di

amministrazione della partita pensionistica di ciascun ricorrente. Sul punto si aggiungeva che la diffida non era accompagnata dalle ricevute di consegna per ogni singola sede.

La difesa dell'INPS poi richiamava la posizione pensionistica di 10 ricorrenti chiedendo di essere rimessa in termini per verificare la posizione degli altri ricorrenti.

Nel merito l'Istituto deduceva che la pensione in godimento degli odierni ricorrenti aveva subito la perequazione automatica nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge tanto che essi non lamentavano la violazione da parte di INPS della normativa che regola la perequazione e, quindi, una errata liquidazione, quanto la legittimità dell'intervento in materia previsto dall'art. 1, commi 309 e 310 della L. 197/2022.

A tal proposito era rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 19 del 2025, sulle questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti, aveva così statuito:

[1] dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana].

Secondo l'Istituto alla luce di tale pronuncia ne derivava che la normativa in questione è pienamente costituzionale ed è stata correttamente applicata da INPS (profilo peraltro non specificamente contestato) e, non essendo stato sollevato nel presente giudizio alcun ulteriore profilo di incostituzionalità, non sarebbe possibile alcuna ulteriore rimessione degli atti alla Corte.

IV. In data 24 febbraio 2025 la difesa di parte ricorrente depositava una memoria in cui rappresentava che la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 19/2025, aveva confermato la legittimità delle misure introdotte nella Legge di bilancio 2023 oggetto di controversia ed evidenziava che tali disposizioni, poi riproposte in modo simile anche nel 2024, prevedevano un meccanismo di rivalutazione automatica ridotta per le pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS e ciò fondamentalmente per cercare di contenere la spesa pubblica dinanzi ad un picco inflazionistico che avrebbe comportato un eccessivo esborso per le casse dello Stato.

La difesa di parte attrice rilevava che la Corte costituzionale aveva ritenuto di non doversi pronunciare sulla violazione del principio dell'universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva e

del principio di eguaglianza, per cui la questione della progressività fiscale *ex art. 53 Cost.* era rimasta non decisa.

A tal proposito veniva evidenziato che la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, adita dalla stessa difesa per un analogo ricorso, aveva ritenuto che le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale “non hanno evidenziato la violazione della norma oggetto di scrutinio con l'art. 53 Cost.” ed aveva, pertanto, concesso un termine per note e repliche.

Si chiedeva pertanto di valutare questo aspetto e rimettere la questione alla Corte costituzionale, questa volta focalizzandosi esclusivamente sulla violazione del principio di progressività fiscale.

In ordine alle errate considerazioni avversarie sulla mancata consegna delle diffide per una serie di ricorrenti (“per il nominato non risultano diffide a mezzo PEC”), si chiedeva di assegnare un termine per il deposito delle ricevute di consegna alla Direzione regionale Sicilia dell'INPS, deducendo che controparte non avrebbe verificato i documenti allegati laddove metteva in dubbio la mancata trasmissione delle diffide, visto che il primo nominativo segnalato (sig. Carollo Domenico) compare “pacificamente” nella prima diffida allegata agli atti e il relativo nominativo lo si può rinvenire scorrendo i vari nomi in ordine alfabetico.

La difesa attorea concludeva chiedendo, se del caso, di assegnare altro termine per argomentare sulla asserita mancata perequazione per le posizioni che l'INPS sembrava annoverare come posizioni invece oggetto di corretta perequazione e di rimettere la causa alla

Corte costituzionale e, in ogni caso, accogliere il ricorso nelle rese conclusioni, con vittoria dei compensi professionali.

VI. All'udienza del 5 marzo 2025 il procuratore dell'INPS si riportava alla memoria depositata, sostenendo l'insussistenza di ulteriori dubbi di costituzionalità e insistendo sull'inammissibilità del ricorso in quanto era stata presentata un'unica domanda amministrativa cumulativa alla Direzione regionale della Sicilia dell'Istituto la quale non aveva competenza sulla riliquidazione della pensione dei ricorrenti e tra il deposito di tale domanda amministrativa e il deposito del ricorso era intercorso un lasso di tempo non congruo ai fini dello smistamento e dell'istruttoria da parte degli Uffici competenti. Infine, concludeva chiedendo che la causa fosse decisa. La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il riconoscimento ai ricorrenti, che asseritamente sono ex dipendenti appartenenti al comparto difesa e sicurezza con un trattamento di pensione superiore a 4 volte il minimo INPS, della perequazione nella misura integrale diversamente da quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 1, commi 309 e 310 della L. 197/2022, ritenuta viziata di incostituzionalità per violazione di plurimi principi costituzionali.

2. In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'INPS sotto il duplice profilo della mancanza dell'istanza amministrativa *ex art. 153 lett. b) c.g.c.* e della mancata

indicazione dei trattamenti pensionistici in godimento di ogni singolo
ricorrente quali elementi essenziali del ricorso.

2.1. Riguardo al primo profilo di inammissibilità l'Istituto nella
memoria di costituzione e negli argomenti difensivi svolti nel corso
dell'udienza di discussione ha dedotto che le due diffide cumulative
in atti inviate dai ricorrenti via PEC in data 13 maggio 2024 (cfr. all. 1
del ricorso) non integrerebbero gli estremi della previa domanda
amministrativa ex art. 153 lett. b) c.g.c. in quanto esse, essendo
indirizzate esclusivamente alla Direzione regionale Sicilia dell'INPS
che non ha competenza in materia di riliquidazione delle pensioni dei
ricorrenti che è affidata alle competenti strutture territoriali sub-
regionali dell'Istituto ed essendo state tale diffide inviate solo cinque
mesi prima del deposito del ricorso presso la Segreteria di questa
Sezione, non sarebbero idonee a condurre ad un provvedimento
amministrativo.

L'eccezione sotto il suddetto profilo non appare fondata per le
seguenti ragioni.

Infatti, in disparte della idoneità di una diffida amministrativa
cumulativa indirizzata alla Direzione regionale dell'INPS ai fini
dell'attivazione e della conclusione del relativo procedimento
amministrativo pensionistico, questo Giudice osserva quanto segue.

L'art. 153 lett. b) c.g.c. sancisce l'inammissibilità del ricorso "quando
si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede
amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di
legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di

diffida a provvedere”.

Tali disposizioni mirano ad evitare che il giudice contabile delle pensioni si sostituisca all'amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni e, pertanto, richiedono, ai fini di una valida instaurazione del giudizio, una espressa pronuncia dell'amministrazione o l'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio-rifiuto. Si vuole così preservare il principio di separazione tra i poteri dello Stato e la cd. riserva di amministrazione, oltre a perseguire una funzione deflattiva del contenzioso, evitando che la pretesa del ricorrente venga formulata innanzi al giudice prima che l'amministrazione competente si sia pronunciata in senso sfavorevole. Inoltre, la formazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole, in forma esplicita o come silenzio-rifiuto, rende attuale e concreto l'interesse ad agire dell'avente diritto, quale necessaria condizione dell'azione.

La prevalente giurisprudenza contabile ha però escluso la necessità della previa istanza amministrativa ai fini dell'inammissibilità del ricorso pensionistico nei casi in cui il provvedimento di pensione è immediatamente lesivo del diritto del ricorrente (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., sent. n. 42/2015; Sez. giur. Veneto, sent. n. 100/2014) e in tutti quei casi in cui l'Istituto provvede d'ufficio senza alcuna domanda dell'interessato ad applicare benefici previsti dalla legislazione pensionistica come avviene in materia di perequazione (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. n. 17/2018; Sez. giur. FVG, sent. n. 11/2024 e Sez. giur. Sardegna, sent. n. 95/2017).

Ciò considerato, il requisito di ammissibilità in esame risulta evidentemente realizzato nel caso di specie, in quanto i ricorrenti contestano, come detto, i parametri applicati dall'INPS nel calcolo della rivalutazione annuale dei loro trattamenti pensionistici. Il presente giudizio non realizza, quindi, una indebita sostituzione del giudice nello svolgimento delle funzioni dell'istituto previdenziale, ma rappresenta la naturale sede di esercizio della tutela giurisdizionale invocata dai ricorrenti nei confronti dell'attività svolta dall'INPS, per cui non risulta necessaria una ulteriore fase decisionale in sede amministrativa, in quanto la concreta quantificazione dei trattamenti pensionistici, operata dall'INPS, rende concreto ed attuale l'interesse ad agire delle parti ricorrenti (cfr. C. conti, Sez. giur. FVG, sent. n. 11/2024).

2.2. Riguardo al profilo di inammissibilità eccepito dall'Istituto nella memoria di costituzione per mancata allegazione nel ricorso del trattamento pensionistico in godimento di tutti i ricorrenti quale elemento essenziale della domanda introduttiva del giudizio ai sensi dell'art. 152, lett. b) e c) del c.g.c., si osserva quanto segue.

Il ricorso di cui è causa costituisce un ricorso collettivo riferito a 65 diversi ricorrenti che sarebbero accomunati dal fatto di percepire un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS per cui ricadrebbero nel campo di applicazione della contestata disciplina di cui all'art. 1, commi 309 e 310 della L. 197/2022.

La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la

facoltà di proporre un ricorso collettivo da parte di più soggetti che chiedono lo stesso bene della vita vantando una comunanza di questioni in fatto e in diritto in quanto non sussiste alcun principio generale del processo pensionistico contabile (e del processo in generale) che imponga l'esercizio "singolo" del diritto di azione da parte di ciascun titolare di una posizione giuridica per la quale si richiede tutela giurisdizionale.

Infatti, non vi sono norme che prescrivono che la domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione ("esercizio singolo") né nel codice di giustizia contabile né nel codice di procedura civile né in quello del processo amministrativo, deponendo anzi in senso (tendenzialmente) contrario le norme in tema di connessione presenti nei suddetti codici (art. 84 c.g.c.; artt. 31-36 e art. 40 c.p.c.; art. 70 c.p.a.).

È stato affermato dalla giurisprudenza che "ciò che consente a più soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di vocatio - assumendo "collettivamente" la qualità di parte attorea ovvero di parte ricorrente - è la identità di posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela: in questo senso, più titolari in comunione di un diritto reale potranno agire "collettivamente" in giudizio per la tutela del loro diritto da aggressioni e/o compromissioni ovvero per il risarcimento del danno eventualmente subito, così come più titolari di un medesimo diritto di credito con un solo atto processuale potranno richiedere la condanna del debitore all'adempimento della propria obbligazione.

Tale situazione, tuttavia, più che “derogatoria” di un principio generale, costituisce una ipotesi ordinaria di esercizio del potere di azione, proiezione in sede processuale di una situazione sostanziale identica, accomunante tutti gli attori o ricorrenti” (cfr. CdS, sez. IV, sent. n. 5719/2018).

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità ed omogeneità di situazioni sostanziali e processuali che devono essere esplicitate in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio.

Infatti, la proposizione di una domanda giudiziale in forma di ricorso collettivo, da parte di soggetti con posizioni differenti, senza la specificazione della singola posizione di ciascuno di essi, non consente alla controparte di contraddire e non permette neppure di verificare la presenza di un effettivo interesse individuale al ricorso.

In tale caso viene in rilievo il “diritto di difesa della parte evocata in giudizio, che deve potersi estrinsecare in relazione ad una specifica “res deducta in iudicio” tale da garantirne sia la possibilità stessa di difesa (mediante il rispetto delle forme di evocazione in giudizio) sia (perché tale diritto abbia consistenza), l’effettività di una difesa conseguente ad una chiara individuazione del thema decidendum” (cfr. CdS, sez. IV, sent. n. 5719/2018).

Ciò trova piena espressione nell’art. 152 c.g.c. sulla specificazione degli elementi in fatto e in diritto che deve contenere la domanda introduttiva del giudizio contabile pensionistico la cui assenza o carenza comporta l’inammissibilità della stessa ai sensi dell’art. 153,

1° periodo del c.g.c.

Ciò posto, nel caso di specie i 65 ricorrenti hanno prospettato in termini generici di essere *ex* dipendenti del comparto difesa e sicurezza e di essere titolari di trattamenti pensionistici di importo superiore a 4 volte il minimo INPS senza avere descritto in modo specifico, come dedotto correttamente dall'Amministrazione resistente, le singole posizioni previdenziali dei ricorrenti sia per la decorrenza del trattamento pensionistico sia per l'importo mensile lordo. Come affermato in modo condivisibile dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Veneto, sentt. 16 e 17 del 2025) tale carenza descrittiva non consente di riscontrare la sussistenza dell'omogeneità della situazione giuridica, contestata dalla parte resistente, che può giustificare l'ammissibilità dell'esame congiunto delle dedotte posizioni previdenziali.

Inoltre, non è stata individuata la posizione pensionistica maturata da ciascun ricorrente alla data del 31.12.2022 e, in particolare, l'ambito di applicazione, distinto per ciascuno dei ricorrenti, delle norme contestate "per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi", con la conseguente impossibilità di ricondurre le posizioni dei ricorrenti alle diverse ipotesi individuate nei numeri da 1) a 5) della lettera b) del comma 309 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, della quale viene eccepita l'illegittimità costituzionale.

Sotto quest'ultimo aspetto si rileva che l'incidente di costituzionalità è

possibile soltanto qualora la normativa sospettata di illegittimità costituzionale sia rilevante per la risoluzione di una concreta controversia mentre l'esposta genericità finisce per risolversi anche in un difetto di prova in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, le quali rimangono in verità avulse dalle singole posizioni previdenziali e dalla concreta posizione dei singoli ricorrenti per riverberare in una mera petizione di principio contro la normativa di cui i ricorrenti lamentano l'incostituzionalità.

A ciò si aggiunga che l'esposta genericità delle singole posizioni previdenziali di ciascuno dei 65 ricorrenti non può essere superata dagli atti depositati al fascicolo di causa per un duplice motivo, il primo relativo al fatto che le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso e il secondo relativo al fatto che molte di tali documenti si riferiscono a cedolini pensionistici mensili del 2024 quando non era più applicabile la norma di cui all'art. 1 commi 309 e 310 del 2022 oggetto di contestazione nell'odierno giudizio in quanto per i ratei del 2024 viene in rilievo l'art. 1, comma 135, l. n. 213/2023, non menzionato dai ricorrenti, che pur riproducendo un meccanismo di perequazione del tutto simile a quello della norma vigente per il 2023 ha modificato l'aliquota di riconoscimento della perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Alla luce di tali considerazioni ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. In considerazione del fatto che il ricorso è stato deciso sulla base di questioni preliminari, le spese di lite vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 marzo 2025

Pubblicata il 17 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

